

N. R.G. 3446/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Prima civile

composta dai magistrati:

Carla Romana Raineri	- Presidente
Silvia Giani	- Consigliere relatore
Lorenzo Orsenigo	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile **RG 3446/2019** promossa in grado d'appello,

DA

AXA ASS.NI SPA rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Del Borrello del foro di Milano presso il cui studio legale, sito in Milano, via Terraggio 17, dichiara di essere elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.

APPELLANTE IN RIASSUNZIONE

CONTRO

CRISTINA (C.F. e

SARA DOMINIQUE ANGELA (C.F.

rappresentate e difese dall'Avv. Mino Siracusa del foro di Milano presso il cui studio legale, sito in Milano, corso di Porta Vittoria 47, dichiarano di essere elettivamente domiciliate, giusta procura in atti.

APPELLATE IN RIASSUNZIONE

NONCHÈ



DONATO (C.F. _____) rappresentato e difeso
dall'avv. Ida Altavilla, del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Milano, via Zamenhof 15, giusta procura in atti.

APPELLATO IN RIASSUNZIONE

Oggetto: assicurazione per la responsabilità civile da circolazione stradale
(giudizio di rinvio *ex art.* 392 c.p.c.)

CONCLUSIONI

Per parte appellante AXA ASS.NI SPA

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano così giudicare:

In applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 18325/19 darsi atto che le pronunce di condanna al risarcimento del danno contenute nelle sentenze penali, rese nei procedimenti penali conseguenti al sinistro stradale del 6/10/2006, in cui è stato parte in qualità di imputato il solo

Donato, non possono estendersi automaticamente ad AXA Ass.ni s.p.a., rimasta totalmente estranea a quel processo;

Procedere, quindi, ad una nuova valutazione del danno per il quale le odierne convenute Cristina e Sara Dominique Angela hanno agito nel giudizio civile ed accertare e dichiarare che lo stesso ammontava alle somme riconosciute con la sentenza n° 3457/2015 del Tribunale di Milano, somme che AXA Ass.ni s.p.a. ha già integralmente versato alle stesse; Dichiarare non dovute le somme successivamente corrisposte da AXA Ass.ni s.p.a. alle odierne convenute sopra indicate in forza della sentenza n° 1521/2016 della Corte d'Appello di Milano, successivamente cassata dalla Corte di Cassazione, per un importo pari ad € 221.131,84; Conseguentemente condannare le convenute

Cristina e Sara Dominique in via tra loro solidale a corrispondere ad AXA Ass.ni s.p.a. la somma di € 221.131,84, oltre interessi e rivalutazione _____ dall'esborso _____ al _____ saldo.

In via subordinata condannare le predette convenute a restituire ciascuna la quota di rispettiva competenza, pari per ciascuna al 50% della somma di cui sopra; In



via di ulteriore subordine condannare le convenute – in via solidale o alternativa a corrispondere ad AXA Ass.ni s.p.a. la somma di € 193.199,90, e le predette convenute in solido con Donato l'ulteriore somma di € 27.931,94, sempre con interessi e rivalutazione dall'esborso al saldo. Condannare i convenuti e in via tra loro solidale al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in misura di € 13.000,00 per compensi (di cui € 5800,00 per fase di studio, € 4200,00 per fase introduttiva, € 3000,00 per fase decisionale), oltre al contributo unificato per € 1.518,00 e la tassa di registro per € 217,50, oltre contributo spese studio iva e cnpa. Condannare Donato a restituire la somma di € 22.616,36 oltre interessi e rivalutazione pari alle spese legali liquidate con la sentenza poi cassata.

Respingere la domanda di garanzia proposta da Donato.

Condannare i convenuti tutti in via tra loro solidale a rifondere ad AXA Ass.ni s.p.a. le spese relative alle tasse di registro delle sentenze dei pregressi gradi di giudizio. Vinte le spese del presente grado di giudizio.

*

Per parte appellata CRISTINA

e SARA DOMINIQUE ANGELA

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni necessaria e più opportuna statuizione, così giudicare:

NEL MERITO: previa ogni ed opportuna declaratoria del caso, rigettare tutte le domande proposte da AXA Ass.ni S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto per quanto esposto in atti e, comunque, perché contrarie alle generali disposizioni di carattere inderogabile dettate in materia di RC Auto obbligatoria, confermando le statuizioni in punto condanna e la quantificazione resa dalla sentenza n. 1521/16 della Corte d'Appello di Milano, ciò in base anche alle argomentazioni rese in tale decisione e di cui al punto 3 del PQM (punto 4 della motivazione – non oggetto del Giudizio di Cassazione -) ovvero accoglimento della domanda di manleva spiegata dal nei confronti di AXA;



IN VIA SUBORDINATA: previa ogni ed opportuna declaratoria del caso, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di AXA Ass.ni S.p.A., ed anche a fronte della delega con la quale ha autorizzato AXA a pagare direttamente le danneggiate (sub doc. 2 di AXA), già quindi compiutamente risarcite, dichiarare Donato tenuto alla restituzione, in luogo delle danneggiate, di ogni somma chiesta in pagamento da AXA. Ed in ogni caso il medesimo a rifondere le danneggiate di ogni eventuale importo posto a loro carico, anche a titolo di spese legali, in base alla pluriaccertata responsabilità del medesimo nella determinazione del danno. In qualunque caso condannare il responsabile del sinistro Donato alla restituzione di ogni eventuale debenza in favore di AXA.

IN OGNI CASO: Con integrale vittoria di spese e compensi del presente Giudizio, ivi compresi il rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; condannare altresì AXA a tenere indenne le esponenti delle spese e competenze anche per il giudizio svolto avanti la Corte di Cassazione, voluto da AXA e del tutto ininfluenza nella causa; nella ipotesi più denegata “ingiustamente” compensare tali spese fra le parti.

*

Per DONATO

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previi gli accertamenti e le pronunce del caso, ed anche in ossequio al principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18325/2019:

NEL MERITO

Rigettare le domande tutte proposte da Axa Ass.ni, in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché in ogni caso contrarie alle norme che regolano la materia sull'assicurazione obbligatoria rca auto, confermando integralmente la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano n. 1521/2016.

Rigettare tutte le domande di Axa Ass.ni di condanna del convenuto alla refusione delle spese del giudizio di Cassazione, nonché del contributo unificato ed alla tassa di registro, compensandole integralmente.



Accertare e dichiarare la sussistenza di un valido contratto di assicurazione per la RC Auto tra la Axa Ass.ni ed il signor Donato alla data dell'evento per cui è causa e quindi il diritto di manleva e garanzia dell'assicurato nei confronti della Axa Ass.ni anche ai sensi di legge e per l'effetto dichiarare tenuta la stessa Axa Ass.ni, a manlevare il signor interamente da qualsivoglia somma dovuta alle eredi sia in forza della sentenza penale n.46/11 Tribunale di Milano, sia in forza della sentenza civile n. 690/2014 Corte d'Appello di Milano e sia in forza della sentenza civile n. 3457/2015 Tribunale di Milano- sia della Corte d'appello di Milano n. 1521/2016- anche in ordine alle spese di lite di tutti i giudizi non escluso quello di legittimità. Con espressa volontà del signor di avvalersi sin d'ora della facoltà concessa del pagamento diretto di cui all'art. 1917 c.c.

Accertata e dichiarata la sussistenza di un valido contratto di assicurazione per la RC Auto tra la Axa Ass.ni ed il signor Donato alla data dell'evento per cui è causa e quindi il diritto di manleva e garanzia, ai sensi di legge, dell'assicurato nei confronti della Axa Ass.ni, e, per l'effetto dichiarare tenuta la stessa Axa Ass.ni, a manlevare il signor interamente da qualsivoglia somma dovuta alle eredi anche a titolo di spese legali che dovessero essere riconosciute in seguito a nuovo accertamento nel presente giudizio; non escluse le spese di lite del giudizio di legittimità. Con espressa volontà del signor di avvalersi sin d'ora della facoltà concessa del pagamento diretto di cui all'art. 1917 c.c.;

Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa la responsabilità nel caso de quo della Axa Ass.ni per violazione dei principi di buona fede e corretta nei confronti del proprio assicurato nonché per lite temeraria.

IN VIA ISTRUTTORIA: Solo occorrendo e senza inversione del relativo onere, ammettere le prove dedotte e richieste in memoria istruttoria ex artt. 183 c.6 n.2 depositata in data 22.04.2013 nel giudizio di primo grado Tribunale di Milano Rg. 27879/2012. Ci si oppone sin da ora a tutte le nuove produzioni documentali ed a tutte le nuove richieste istruttorie ex adverso formulate, in quanto tardive e pertanto inammissibili nel giudizio d'appello ex art.345 cpc. Ci si oppone



all'ammissione di tutti i capitoli di prova ex adverso dedotti in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini del presente giudizio.

Nell'ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria con i testi indicati.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre anche all'esito dell'attività difensiva avversaria

IN OGNI CASO: Spese e competenze di causa rifusi, maggiorate del 15% di spese generali ex DM 55/2014 oltre IVA e CPA

MOTIVAZIONE

1.Premessa. Il sinistro con lesioni colpose e la responsabilità del conducente-proprietario accertata in sede penale.

La vicenda processuale trae origine da un sinistro verificatosi in Milano in data 6/10/2006, nel quale Giuseppe conducente di un motociclo, rimaneva coinvolto in un incidente con l'autovettura condotta e di proprietà del sig. Donato

Il giudizio civile di risarcimento dei danni subiti dalle eredi del sig. promosso nei confronti della compagnia assicurativa, è stato preceduto dal giudizio penale a carico del conducente

A seguito di querela sporta dal sig. Donato è stato sottoposto a procedimento penale per lesioni colpose ai danni di Giuseppe

Nell'ambito del giudizio penale la vittima si costituiva parte civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti; essendo deceduto nel corso del giudizio penale (per cause indipendenti dal sinistro), si costituivano le eredi, signora Cristina e Sara nelle rispettive qualità di moglie e figlia.

2. La sentenza penale del Giudice di pace.

Il procedimento penale avanti al Giudice di pace di Milano, definito con sentenza n° 408/2010, accertava la responsabilità del sig. in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p. commesso in Milano il 06/10/06 in danno di Giuseppe e lo condannava alla pena della multa di euro 1000,00 e, previo espletamento di una



perizia medico-legale in capo al sig. _____ al risarcimento dei danni in favore delle eredi

Va subito precisato, per il rilievo che assume nel presente giudizio, che la compagnia assicurativa, pur informata della pendenza del processo, non è stata formalmente parte del giudizio penale, non essendovi stata chiamata in veste di responsabile civile né dall'imputato-assicurato _____ né dalle parti civili e non essendo neppure intervenuta volontariamente.

3. La sentenza del Tribunale di Milano in sede di appello

Successivamente alla proposizione dell'appello da parte del sig. _____ il Tribunale Penale di Milano, con sentenza n° 46/11 confermava la penale responsabilità del sig. _____ e determinava in € 282.012,012 (€ 202.732,00, oltre ad € 79.280,00 già versate da AXA e detratte dalla condanna) oltre interessi e spese, il risarcimento dei danni patiti dal sig. _____

4. Il ricorso per Cassazione delle parti civili.

Le parti civili impugnavano avanti alla Corte di cassazione tale pronuncia censurando, come unico motivo, il contrasto tra motivazione e dispositivo in punto di risarcimento, atteso che il dispositivo, nel liquidare il danno biologico, non aveva tenuto in considerazione le spese mediche, accertate e quantificate in motivazione in euro 48.177,00 (come risultante dalla CTU disposta in prime cure) e il danno da invalidità temporanea, assoluto e parziale, quantificato in euro 69.000. Chiedevano, pertanto, che all'importo quantificato in euro 282.012,012 (202.732,00 al netto della detrazione dell'acconto versato da AXA, quale assicuratrice della RCA del sig. _____ si aggiungessero le ulteriori voci sopra indicate di euro 48.177 e 69.000.

5. La sentenza della Cassazione penale.

La Cassazione penale, con sentenza n° 11470/13, cassava la sentenza impugnata del Tribunale di Milano limitatamente agli effetti civili, quanto alla determinazione del danno in favore delle parti civili, con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello.

6. La Corte di Appello in sede di rinvio.



Le eredi di Giuseppe riassumevano la causa davanti alla Corte di appello di Milano nei confronti di Donato, chiedendo la condanna del convenuto al versamento a titolo risarcitorio della somma di euro 240.089,87 (di cui euro 271.732,00 per danno biologico e danno da invalidità temporanea ed euro 48.177,00 per spese mediche, detratto l'acconto di euro 79.820,00).

La Corte d'appello di Milano, pronunciandosi nel giudizio di rinvio, con sentenza n. 690/14, emessa tra le parti del procedimento penale (l'imputato e le eredi quali parti civili), liquidava il danno, in favore delle eredi in € 319.369,87 (ossia € 240.089,87 oltre all'acconto versato da AXA Ass.ni per € 79.280,00), così determinati: 271.732,00 per danno biologico e danno da invalidità temporanea; 48.177,87 per spese mediche, detratto delle somme già percepite a titolo di acconto di euro 79,820,00. Infatti, la compagnia assicurativa AXA, pienamente edotta del procedimento penale a carico del proprio assicurato ha provveduto a pagare nel corso del processo penale vari importi a favore delle parti civili e a titolo di acconti, per complessivi euro 79.000,00 euro.

7. Il giudizio civile di primo grado

7.1. Le eredi del danneggiato sulla base della sentenza n. 46/11 emessa dal Tribunale penale di Milano, sussistendo solidarietà passiva nell'obbligazione tra il danneggiante-assicurato e il suo assicuratore AXA, chiedevano e ottenevano l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento della somma di euro 233.197,63 da parte della compagnia assicurativa AXA, ritenendo che la condanna al risarcimento dei danni emessa nel giudizio penale a carico di fosse opponibile anche alla compagnia di assicurazione.

7.2. Axa Assicurazioni proponeva opposizione, chiedendo la sospensione dell'esecutorietà e la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo la non opponibilità della condanna penale a carico dell'assicurato, in quanto intervenuta in un procedimento al quale la compagnia assicuratrice non aveva partecipato.

7.3. Il danneggiato si costituiva, chiedendo di essere interamente manlevato da qualsiasi somma dovuta alle opposte e dichiarando di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1917 c.c., con pagamento diretto dell'indennizzo alle eredi di



8. *La sentenza civile di primo grado.*

Il giudice di primo grado, con la sentenza n° 3457/2015, ritenuta l'inopponibilità della sentenza penale alla compagnia assicurativa ed espletata una nuova CTU medico legale (dott. Basile) con riguardo ai danni da invalidità permanente e temporanea, accertava la responsabilità del [redacted] rideterminava i danni subiti dalle eredi [redacted] quantificandoli in complessivi euro 179,574,15.

Rilevato che il sig. [redacted] Giuseppe era deceduto in data 6 febbraio 2009 per patologia non correlata alle lesioni subite nel sinistro, argomentava che i danni andassero liquidati sulla base dell'effettiva durata di vita del leso e non della probabilità statistica di sopravvivenza; non riconosceva i danni patrimoniali per spese mediche, perché relativi ad esborsi non documentati da fatture.

Rigettava la domanda di manleva svolta dal [redacted] in relazione alla condanna risarcitoria subita in sede penale, affermando che sarebbe stato onere dell'assicurato citare l'assicurazione nel procedimento penale avanti al giudice di pace penale.

Nei rapporti tra AXA e le danneggiate, compensate per la metà le spese processuali, poneva la residua metà a carico dell'opponente compagnia assicurativa, liquidandole in euro 5.000,00. Poneva a carico esclusivo di AXA le spese di CTU.

Dichiarava compensate le spese tra il danneggiante e le altre parti del giudizio.

9. *Il giudizio di secondo grado*

9.1 Avverso la sentenza n° 3457/2015 del Tribunale di Milano, CRISTINA [redacted] e SARA DOMINIQUE ANGELA [redacted] quali eredi della vittima sig. [redacted] proponevano appello principale; [redacted] Donato proponeva appello incidentale.

Le prime proponevano appello sulla base dei seguenti motivi: 1) inconferenza del richiamo all'efficacia limitata del giudicato penale nel procedimento civile, essendo stata esercitata nel procedimento penale l'azione civile, ai sensi dell'art. 74 c.p.p.; 2) mancata applicazione del principio in base al quale la sentenza emessa nei confronti del danneggiante faceva stato anche nei confronti del suo assicuratore, il quale era obbligato a tenere indenne l'assicurato dalle somme che



egli è chiamato a corrispondere al danneggiato in forza de vincolo di solidarietà; 3) erroneità dei conteggi effettuati nell'ambito del giudizio civile, per pervenire alla liquidazione del danno; 4) erroneità della statuizione sulle spese di lite.

9.2. Ronaldi proponeva appello incidentale, deducendo: 1) l'erroneità della sentenza per non avere riconosciuto l'obbligo indennitario dell'assicuratore per l'intero importo liquidato a carico del danneggiante, oltre che per le spese processuali cui era stato condannato in favore del danneggiato vittorioso; 2) l'erronea mancata applicazione dell'estensibilità della condanna penale al risarcimento del danno anche nei confronti dell'assicuratore che non aveva partecipato al giudizio; 3) l'erronea statuizione in punto spese.

9.3. Si costituiva AXA ASSICURAZIONI, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deducendo che il giudice aveva pronunciato correttamente in base al disposto di cui all'art. 651 c.p.p., che limita l'efficacia del giudicato penale solo nei confronti di coloro che hanno partecipato al giudizio. Affermava che fosse una scelta sia del danneggiante che del danneggiato quella di non citare nel giudizio penale il responsabile civile e che, in tale senso, nulla poteva imputarsi all'assicurazione. Ribadiva altresì la correttezza della decisione nella parte in cui aveva proceduto ad un nuovo accertamento della responsabilità e dell'entità del danno, attesa l'estraneità della compagnia di assicurazione al giudizio penale, nonché alla liquidazione dei danni.

9.4. Con sentenza 19 aprile 2016, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava AXA al versamento, in favore delle eredi della somma di cui alla sentenza n. 690/14 della Corte d'appello di Milano, ossia euro 240.089,87 oltre interessi, già detratto l'importo corrisposto da AXA in pendenza del procedimento penale, condannando altresì AXA a tenere indenne il da quanto tenuto a pagare sulla base della suddetta sentenza.

Osservò la Corte territoriale che, giusta l'efficacia riflessa del giudicato, la sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nel giudizio penale nei confronti del danneggiante faceva stato, quanto alla sussistenza dell'obbligazione risarcitoria, anche nei confronti dell'assicuratore, sebbene non avesse partecipato al relativo giudizio, atteso che l'assicuratore era titolare di una



posizione giuridica dipendente rispetto al rapporto cui si riferiva la sentenza. Condannava la compagnia assicurativa a rifondere alle appellanti le spese dei due gradi di giudizio.

10. *Il giudizio in Cassazione*

AXA proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 651 cod. proc. pen., 25 e 111 Cost., avendo la sentenza penale efficacia di giudicato nei confronti del responsabile civile solo quando sia stato citato, ovvero sia intervenuto nel processo penale.

Con il secondo motivo, denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 cod. civ., in quanto il condebitore solidale, ai sensi dell'art. 1306 c.c. non può subire alcun pregiudizio dalla sentenza resa in un procedimento al quale è rimasto estraneo e nella specie doveva escludersi il nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti giuridici.

Con il terzo motivo, denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., poiché la liquidazione del danno non patrimoniale non era stata parametrata all'effettiva durata di vita del danneggiato e l'assicuratore non aveva potuto far valere nel processo penale che il _____ per cause indipendenti, era deceduto qualche anno dopo il sinistro.

11. *La sentenza Corte di Cassazione n. 18325/2019*

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.18325/2019, così decideva:

PQM

“accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo, con assorbimento del terzo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.

Nel cassare con rinvio, la Suprema Corte enunciava il seguente principio di diritto: *“il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell'assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione*



dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato”.

12. Il giudizio di rinvio

12.1. Con atto di citazione in riassunzione *ex art.* 392 c.p.c., ritualmente notificato in data 04/10/2019, AXA Assicurazioni S.p.A. citava in giudizio avanti alla Corte d'appello di Milano, le sig.re Cristina e Sara Dominique Angela nonché il sig. Donato chiedendo una nuova quantificazione del danno subito dalle eredi di Giuseppe a seguito del sinistro stradale, occorso in data 6.10.2006, precisando che esso fosse accertato in misura corrispondente alle somme riconosciute con la sentenza n. 3457/2015 del Tribunale civile di Milano, tenuto conto dell'inopponibilità del giudicato penale di condanna all'assicuratore; somme che erano già integralmente versate dalla compagnia assicurativa; quindi Axa chiedeva di condannare le eredi a restituire le ulteriori somme versate dall'assicurazione in esecuzione della sentenza Corte Appello Milano n. 1521/16.

12.2. Si costituivano in giudizio le eredi chiedendo il rigetto delle domande svolte dall'attrice AXA, in quanto contrarie alle disposizioni di carattere inderogabile, in materia di R.C.A. obbligatoria, e insistendo per la conferma della quantificazione del danno di cui alla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1521/16 e, comunque, per l'accoglimento della domanda di manleva proposta dal in forza del contratto assicurativo stipulato con la sua compagnia di assicurazione AXA, che prevedeva l'obbligazione indennitaria per tutti i titoli derivanti da rischio oggetto del rapporto assicurativo, eccependo, altresì, che, poiché tale capo non era stato oggetto di ricorso in Cassazione, era passato in giudicato.

Le eredi e l'assicurato nel costituirsi, deducevano che, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'assicurato aveva esercitato azione di manleva nei confronti della sua compagnia di assicurazione, avvalendosi altresì della facoltà di chiedere il pagamento diretto, prevista dall'art. 1917 cod. civ. L'assicuratore, pertanto, era obbligato a pagare



direttamente al terzo danneggiato, essendovi stata l'espressa domanda dell'assicurato, come nel caso in esame.

Quanto ai danni, quantificati nel giudizio penale, ne chiedevano la conferma, pur in assenza di efficacia riflessa del giudicato penale, tenuto conto della efficacia di prova documentale nel presente giudizio della sentenza n.1521/2916. A tale fine argomentavano che la CTU medico legale espletata nel giudizio civile era stata effettuata quando era già deceduto e, pertanto, "il medico legale aveva determinato l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea tenendo conto del decesso del sig. parametrando l'ammontare del risarcimento all'effettiva durata della vita del danneggiato".

Le eredi riconoscevano, infine, che la sentenza cassata era stata integralmente eseguita da AXA Assicurazioni.

12.3. In data 12.02.2020 si teneva la prima udienza, all'esito della quale veniva fissata l'udienza del 27.01.2021 per il tentativo di conciliazione.

Verificato l'esito negativo di ogni tentativo di composizione bonaria della lite, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.03.2021.

Le parti precisavano mediante trattazione scritta e la causa era trattenuta in decisione alla data del 10 marzo 2021, con termini alle parti per il deposito di memorie conclusionali.

13. *La sentenza Corte di cassazione n. 18325/2019: inopponibilità all'assicuratore del giudicato di condanna penale del danneggiante*

Nel cassare la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto, vincolante per il giudice del rinvio: "il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell'assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato".

Pertanto, ogni discussione tra le parti circa gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile promosso dalle danneggiate nei confronti della compagnia assicurativa, rimasta estranea al giudizio penale, è irrilevante, posto che il



principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è vincolante per il giudice del rinvio. La Suprema Corte ha statuito che il giudicato di condanna del danneggiante non possa essere opposto all'assicuratore, che sia rimasto terzo rispetto al rapporto processuale tra danneggiato ed assicurato, in considerazione della natura solidale dell'obbligazione dell'assicurazione obbligatoria. Dall'applicabilità dell'art. 1306 c.c. consegue, infatti, che il giudicato intervenuto tra danneggiato e danneggiante non possa valere contro l'assicuratore, ma solo a favore di quest'ultimo, ove manifesti la volontà di avvantaggiarsene. L'inquadramento dell'assicurazione obbligatoria per la RCA nell'ambito del fenomeno delle obbligazioni solidali, con la conseguente applicazione dell'art. 1306 c.c., osta alla tesi dell'efficacia riflessa del giudicato, che conseguirebbe dal nesso di pregiudizialità-dipendenza, consentendo invece l'operatività del solo giudicato favorevole al terzo, *secundum eventum litis*.

14. *La responsabilità del danneggiante*

La responsabilità del sig. _____ nella causazione del sinistro, verificatosi il 6/10/2006, non è contestata ed è coperta da giudicato interno anche nel presente giudizio civile.

Gli accertamenti compiuti in sede penale, posti a fondamento della responsabilità penale e civile del sig. _____ sono già stati vagliati anche nel presente giudizio civile, senza che fossero oggetto di doglianza nei successivi gradi, essendo pacifica la sussistenza della sua responsabilità esclusiva nella determinazione del grave sinistro stradale.

15. *Assorbimento della questione inerente alla rideterminazione del quantum debeat in nella sussistenza comunque del diritto contrattuale dell'assicurato alla malleva da parte di AXA, con pagamento diretto dell'indennizzo alle eredi*

Escluso che il danneggiato (*rectius*, i suoi eredi) possa opporre alla compagnia assicurativa la condanna del danneggiante _____ al risarcimento dei danni quantificati nel giudizio penale (nel quale la parte offesa si era costituita parte civile), in considerazione di quanto subito si vedrà con riguardo al rapporto assicurativo e al diritto all'integrale malleva dell'assicurato _____ verso AXA,



con richiesta di pagamento diretto dell'indennizzo alle eredi ai sensi dell'art. 1917, comma 2, (seconda ipotesi), c.c., appare superfluo procedere a una nuova quantificazione dei danni, funzionale alla domanda di ripetizione esercitata da AXA nel riassumere il giudizio in questa sede di rinvio.

Invero, l'inopponibilità ad AXA della sentenza penale di condanna emessa a carico dell'assicurato si esplica relativamente all'obbligazione solidale della compagnia verso le eredi del danneggiato giusta il regime speciale dell'azione diretta disciplinata dal Codice delle assicurazioni in materia di RCA, ma non intacca il diritto dell'assicurato a essere tenuto integralmente indenne dalle conseguenze della sua responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 c.c., in forza della copertura assicurativa obbligatoria prestata da AXA per la circolazione del veicolo, non sussistendo eccezioni di inoperatività della garanzia e non avendo AXA mai disgiunto la propria posizione da quella dell'assicurato

Su quest'ultimo non possono gravare, neppure per differenza, le conseguenze risarcitorie della responsabilità civile che forma oggetto della polizza stipulata con AXA e che, per effetto di questa, debbono comunque ricadere sull'istituto assicuratore in forza del rapporto assicurativo, comunque esistente, valido ed efficace, a prescindere dall'inopponibilità del giudicato penale, che inerisce all'azione diretta delle eredi del danneggiato

Non assume rilievo, perciò, rideterminare il danno spettante alle eredi posto che l'esito economico e pratico del giudizio rimane il medesimo per AXA, non già in forza dell'efficacia riflessa del giudicato penale statuita dalla sentenza annullata dalla Suprema Corte, bensì in ragione della garanzia assicurativa incontestabilmente prestata da AXA in favore del sig. e delle domande da questi proposte nei confronti di AXA, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c. Vi è, in una parola, il difetto di interesse di AXA a una rideterminazione del risarcimento spettante alle eredi dal momento che la compagnia è comunque tenuta a mallevare integralmente il proprio assicurato in forza di patto di polizza e a pagare direttamente le eredi giusta domanda proposta da ai sensi dell'art. 1917, comma 2 (seconda ipotesi), c.c. (v. nel paragrafo



seguinte): di qui la superfluità della riquantificazione dei danni e il rigetto della domanda di ripetizione di AXA.

16. *Il diritto di garanzia dell'assicurato ex art. 1917 c.c. e il pagamento diretto dell'indennizzo ai terzi danneggiati (art. 1917, comma 2, seconda ipotesi, c.c.)*

16.1. L'assicurato ha proposto nel presente giudizio anche la domanda di garanzia (o di manleva) nei confronti della compagnia assicurativa, valendosi altresì della facoltà di cui all'art. 1917, comma 2, c.c. e chiedendo che l'assicurazione versi direttamente alle eredi del danneggiato l'indennizzo dovuto in forza della garanzia RCA.

Sul punto, l'eccezione di giudicato sollevata dalle eredi è infondata, in quanto la decisione della Corte di cassazione di inopponibilità della sentenza penale alla compagnia assicurativa e di esclusione dell'efficacia riflessa del giudicato penale determina, per *vis expansiva* ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c., la caducazione anche del capo della sentenza della Corte d'appello di accoglimento della domanda di manleva, fondata esclusivamente sull'efficacia riflessa del giudicato penale.

16.2. Essendo caducata la decisione della Corte d'appello anche con riguardo a tale statuizione, dipendente da quella relativa alla (carenza di) efficacia riflessa del giudicato penale, questa Corte è chiamata a decidere sulla domanda di manleva proposta dal danneggiante-assicurato nei confronti dell'assicurazione anche a seguito della riassunzione del giudizio nella presente sede di rinvio.

Ai sensi dell'art. 1917 c.c., l'assicuratore è obbligato per legge a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare in dipendenza della responsabilità civile dedotta nel contratto. Nella garanzia per la responsabilità civile si innestano, infatti, due rapporti giuridici strettamente collegati: quello principale tra terzo danneggiato e danneggiante-assicurato; quello di garanzia tra assicurato e assicuratore.

Nella disciplina della RCA dettata dal Codice delle assicurazioni vi è la peculiarità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, chiamato a risarcire i danni dei terzi danneggiati in solido con il responsabile civile, che è litisconsorte necessario nel relativo giudizio civile.



Nello schema codicistico della garanzia RC di cui all'art. 1917 c.c. si crea un rapporto diretto tra terzo danneggiato e assicuratore del responsabile civile, solamente quando questi si avvalga della facoltà di cui all'art. 1917, comma 2, c.c., chiedendo il versamento dell'indennizzo direttamente a favore del terzo danneggiato, così da evitare di essere costretto a far fronte al risarcimento, per poi esercitare la malleva verso l'assicuratore soltanto dopo aver soddisfatto la propria obbligazione risarcitoria verso il terzo danneggiato.

In questo sistema, la sentenza emessa soltanto tra danneggiato e danneggiante relativamente al rapporto giuridico principale, che verte sulla responsabilità e che costituisce il presupposto della garanzia assicurativa RC, è inopponibile all'assicuratore, come sancito dalla Suprema Corte nel cassare la sentenza civile di seconde cure.

Nondimeno, l'assicurato conserva il diritto contrattuale a essere tenuto indenne per tutte le conseguenze della responsabilità civile che forma oggetto della copertura assicurativa, né può dirsi decaduto dal diritto di far valere tale garanzia solo perché l'assicuratore non è stato chiamato nel procedimento penale. Diversamente opinando, il nesso sinallagmatico che lega la prestazione del contraente-assicurato (pagamento del premio) a quella dell'assicuratore (assunzione del rischio) verrebbe minato *ab imis* e l'assicurato si troverebbe ingiustamente privato di un proprio diritto sostanziale e contrattuale semplicemente per il mancato esercizio di una mera facoltà processuale in sede penale (pretermissa anche dal danneggiato costituito parte civile, che pure avrebbe potuto esercitarla in forza dell'azione diretta in materia di RCA), negando quel nesso di mera strumentalità del processo e degli inerenti poteri rispetto alle situazioni sostanziali: il processo non può cancellare diritti sostanziali, se non quando si abbia un giudizio sul merito che faccia stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 c.c. Mentre qui nessun giudizio di merito, né in sede penale né in sede civile, si è mai formato sul rapporto assicurativo che intercorre tra quale assicurato e AXA quale assicuratore.



Tenuto conto della pacifica esistenza e della incontestata operatività della copertura assicurativa per la RCA prestata da Axa Ass.ni per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo condotto dal (e di proprietà del) sig. non essendo controverse né la responsabilità civile dell'assicurato né la sussistenza dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratrice AXA verso il proprio assicurato

sussiste il pieno diritto di questi a essere integralmente mallevato e tenuto indenne da Axa, che va condannata a corrispondere l'indennizzo dovuto al proprio assicurato direttamente alle eredi del danneggiato essendo stata formulata dall'assicurato rituale domanda di pagamento diretto *ex art.* 1917, comma 2 (seconda ipotesi), c.c.

AXA, pur formalmente estranea al procedimento penale a carico del proprio assicurato per esplicito patto di polizza (attraverso il c.d. patto di gestione della lite, sul quale v. *ex multis* Cass., 23-05-2019, n. 14107) aveva l'obbligo contrattuale di gestire il sinistro in ogni sede stragiudiziale e giudiziale, anche penale, nella quale si chieda il risarcimento dei danni a carico dell'assicurato: la gestione della lite deve avvenire a nome dell'assicurato, ma nell'interesse dell'assicuratore, a carico del quale andrà a gravare il risarcimento, per quell'obbligazione contrattuale di garanzia che forma il tipico oggetto dell'assicurazione per la RC, secondo lo schema tipico di cui all'art. 1917 c.c.

Pertanto, costituisce violazione dell'obbligazione contrattualmente assunta verso il proprio assicurato di tenerlo integralmente indenne delle conseguenze risarcitorie della responsabilità dedotta in contratto aver omesso di gestire il sinistro e la inerente domanda di risarcimento dei danni proposta dai danneggiati mediante costituzione di parte civile in sede penale, dovendo l'assicuratore tenere a proprio carico gli effetti condannatori scaturiti all'esito dei giudizi svoltisi e dei giudicati formatisi a carico dell'assicurato, salvo che non abbia inteso ricusare espressamente ogni sorta di gestione della lite, separando *ab origine* la propria posizione da quella dell'assicurato, in modo esplicito e che non lasci adito a dubbi, mediante rituale comunicazione al proprio assicurato. Nel caso di specie, non risulta che AXA, nella pendenza del procedimento penale, abbia mai disgiunto la propria posizione da quella dell'assicurato, avendo anzi provveduto a



versare acconti alle eredi del danneggiato in pendenza del procedimento penale e seguendone l'andamento *ab extra*.

Risulta evidente come AXA abbia violato la propria obbligazione contrattuale di garanzia e malleva verso l'assicurato e gli obblighi a questa accessori (come il patto di gestione della lite in ogni sede, anche penale), non potendo l'assicuratore disinteressarsi di quanto venga statuito a carico dell'assicurato stesso in termini di conseguenze risarcitorie della sua responsabilità civile, che formano oggetto del rapporto assicurativo e della garanzia prestata, anche a prescindere dalla formale chiamata dell'assicuratore nel procedimento penale promosso a carico del solo danneggiante.

Discendono da ciò l'obbligazione *ex contractu* e la necessità che l'assicuratore non lasci esposto e che tenga comunque indenne il proprio assicurato da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro, secondo la funzione e l'oggetto propri della copertura assicurativa obbligatoria in materia di RC sempre che, come nel caso di specie, sia operativa la copertura assicurativa non essendo in dubbio la responsabilità civile dell'assicurato e l'obbligazione indennitaria dell'assicuratrice verso il proprio assicurato. Pertanto, l'esistenza di tale obbligazione *ex contractu*, cui si coordina il patto di gestione della lite in qualunque sede, stragiudiziale e giudiziale (anche penale), coerente e funzionale all'oggetto della copertura assicurativa (le conseguenze risarcitorie della responsabilità civile dell'assicurato per la circolazione stradale del veicolo), implica la necessità che, nel rapporto assicurativo di garanzia e nonostante l'inopponibilità del giudicato, l'assicuratore tenga indenne il proprio assicurato da tutte le conseguenze risarcitorie su di lui gravanti, quand'anche siano effetto di un giudicato penale formatosi a carico dell'assicurato nella piena consapevolezza dell'assicuratore e senza che questi abbia negato l'operare della copertura, formalmente invitando l'assicurato a gestire la lite in proprio e dissociandosene *apertis verbis*, nell'osservanza delle prescritte e appropriate forme recettizie e, prima ancora, della clausola generale di buona fede nell'esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.).

Diversamente opinando, si violerebbe il sinallagma nel rapporto contrattuale di garanzia, costringendo l'assicurato a tenere a proprio carico la differenza del



risarcimento ridotta in sede civile, senza che ciò trovi giustificazione sul piano del rapporto assicurativo e della copertura che l'assicuratore è tenuto a prestare a fronte del premio ricevuto: non essendovi qui mai state eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa, il nesso sinallagmatico non può che ricevere integrale attuazione, facendo ricadere sull'assicuratore-garante tutte le conseguenze risarcitorie stabilite a carico dell'assicurato, secondo la funzione propria dell'assicurazione per la responsabilità civile e la nozione generale di garanzia.

L'art. 2952, comma 4, c.c. (*“La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”*) conferma indirettamente come il diritto dell'assicurato a essere integralmente mallevato dall'assicuratore non sia pregiudicato dalle statuizioni che vengono emesse nel rapporto principale tra danneggiante e danneggiato: formatosi il giudicato sulla liquidazione del danno, da quel momento e solo da quel momento l'assicurato ha l'onere di riattivare l'azione verso l'assicuratore con il connesso diritto a essere tenuto integralmente indenne, come sancito, *ex plurimis*, da Cass., 04-07-2018, n. 17543 [*“In materia di assicurazione della responsabilità civile, per effetto della specifica disciplina dell'art. 2952, 4° comma, c.c., l'avvenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato attraverso il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno proposto dal terzo, determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell'assicurato) fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo, essendo irrilevante, ai fini dell'operatività della predetta sospensione, la mancata riproposizione, in grado di appello, da parte dell'assicurato della domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore nel giudizio di danno introdotto dal terzo, in quanto la sorte della sospensione è legata esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo”*].



16.3. Poiché l'assicurato si è avvalso della facoltà di chiedere il pagamento dell'indennizzo direttamente ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1917, comma 2 (seconda ipotesi), c.c., AXA va dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a tale pagamento diretto in favore degli eredi pagamento peraltro già integralmente effettuato, in forza della precedente sentenza di questa Corte d'appello, sia pure sull'erroneo presupposto dell'opponibilità del giudicato penale, anziché in forza del rapporto contrattuale di garanzia e dell'anzidetto art. 1917, comma 2 (seconda ipotesi), c.c.

17. In conseguenza di ciò, deve essere rigettata la domanda di ripetizione proposta da AXA delle somme corrisposte in eccedenza.

Invero, sebbene sia emersa una divergenza tra la liquidazione dei danni nel giudizio civile rispetto al giudicato penale, l'azione di ripetizione esercitata da AXA va comunque rigettata, sussistendo l'obbligo della stessa di tenere comunque integralmente indenne l'assicurato e, in conseguenza della domanda *ex art.* 1917, comma 2 (seconda ipotesi), c.c., l'obbligo di pagare l'indennizzo dovuto all'assicurato direttamente alle eredi

Pertanto, se da un lato è venuto meno il titolo del pagamento in favore dei danneggiati in forza dell'azione monitoria (diretta) promossa dalle eredi sulla base di un giudicato penale inopponibile alla compagnia quale condebitrice solidale, dall'altro lato a tale titolo si è sostituito quello derivante dal diritto di manleva dell'assicurato e dall'effetto conseguente alla domanda di pagamento diretto dallo stesso formulata ai sensi dell'art. 1917, comma 2 (seconda ipotesi), c.c.

18. Spese

Alla luce dell'esito complessivo della lite, tenuto conto che l'assicuratore ha pagato in corso di causa (79.280,00 durante il giudizio penale, 90.000,00 nel corso del giudizio civile di primo grado, 37.059,60 a seguito di esecuzione dopo la sentenza di primo grado) e che l'assicurato ha diritto a essere tenuto integralmente indenne dall'assicuratore in forza del contratto di assicurazione, le spese di lite vengono poste a carico della compagnia assicurativa, complessivamente soccombente verso il proprio assicurato con riguardo a quelle di



quest'ultimo, non solo per il principio di soccombenza, ma anche alla stregua di quanto prevede l'art. 1917, comma 3, c.c., secondo cui *“le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”*: limite questo certamente non superato.

Le spese dei giudizi di appello, cassazione e rinvio vanno invece interamente compensate nel rapporto processuale tra eredi e AXA, avendo le prime promosso l'azione monitoria sulla base dell'efficacia riflessa del giudicato, negata dalla Corte di cassazione con la pronuncia di annullamento con rinvio. AXA, tuttavia, ha corrisposto integralmente il risarcimento soltanto in corso di causa: il che giustifica che vengano confermate le statuizioni sulle spese in favore delle eredi per il primo grado di merito.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in sede di rinvio in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, in parziale riforma della sentenza n° 3457/2015 del Tribunale di Milano:

- I. accoglie la domanda di garanzia e malleva proposta dall'assicurato sig. Donato nei confronti di AXA Assicurazioni per tutte le somme da questi dovute, per capitale, accessori e spese, alle eredi anche in esito al procedimento penale svoltosi a suo carico e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma secondo, ultima frase c.c., dichiara AXA tenuta a pagare direttamente tali somme alle eredi somme già integralmente pagate in esito al secondo grado del presente giudizio.
- II. In conseguenza del capo I, dichiara il difetto di interesse di AXA alla rideterminazione del risarcimento spettante alle eredi e, in ogni caso, rigetta le domande tutte di ripetizione proposte da AXA.
- III. Condanna AXA a rifondere alle eredi le spese di primo grado di merito, nella proporzione e nella misura già liquidata dal Tribunale, compensando integralmente le spese del grado di appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio.



- IV. Per l'effetto, condanna le eredi a restituire ad AXA le spese percepite per il grado di appello, oltre agli interessi legali dalla data della percezione sino a quella della restituzione effettiva.
- V. Condanna Axa a rifondere le spese in favore di liquidate in euro 13.430 per il primo grado, euro 9.515 per l'appello, euro 7.290 per la cassazione, euro 9.515 per il giudizio di rinvio, oltre spese borsuali documentate per C.U. o notifiche) e oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge.
- VI. Pone le spese di CTU a carico esclusivo di AXA.

Così deciso in Milano, il 3 giugno 2021

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

Dott.ssa Carla Raineri





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. -----

Il presente titolo esecutivo è composto da n.24 pagine e viene rilasciato ai sensi dell'articolo 475 del Codice di Procedura Civile a richiesta

dell'avvocato IDA ALTAVILLA

a favore di DONATO

Milano, 5 ottobre 2021

Il Funzionario Giudiziario

(firmato digitalmente in sostituzione della firma autografa.)